

SI PRENOTI

A DEBITO

(artt. 146 d.p.r. 115/2002

59 d.p.r.131/1986)



Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

**Tribunale di Piacenza**

Sezione civile

**Tribunale Fallimentare**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

*Dott. Marisella Gatti*

*Presidente*

*Dott. Antonino Fazio*

*Giudice*

*Dott. Stefano Aldo Tiberti*

*Giudice Relatore*

ha pronunciato la seguente

## **SENTENZA**

nel procedimento per dichiarazione di fallimento

R.G. 26/2022 Pre-Fall.

promosso su istanza depositata in data 03/05/2022

**DA**

**PUBBLICO MINISTERO**

**NEI CONFRONTI DI**

**CICO TRASPORTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA ENUNCIABILE "CICO TRASPORTI S.R.L.S." [C.F. 01710740331], con sede legale in PIACENZA, VIA C. COLOMBO 22, rappresentata e difesa dall'avv. FERNANDO FIGONI**

\*\*\*\*\*

### **Il Tribunale**

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;

**rilevato in fatto che:**

- con ricorso in data 03/05/2022 parte ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi il fallimento dell'impresa CICO TRASPORTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA ENUNCIABILE "CICO TRASPORTI S.R.L.S.";
- fissata udienza prefallimentare, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione, notifica avvenuta a mezzo PEC ex art. 15 L.F.;





- La resistente si è costituita e ha depositato i bilanci relativi agli esercizi 2018,2019 e 2020; si è opposta alla dichiarazione di fallimento, eccependo il difetto di legittimazione attiva del PM e contestando nel merito la sussistenza di una insolvenza irreversibile;

**Osserva quanto segue.**

- Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 regolamento UE 848 del 2015 la giurisdizione e competenza di questo Tribunale in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in **PIACENZA**, e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
- Non sussistono dubbi circa la legittimazione del PM istante, in quanto dagli atti risulta che la Procura della Repubblica ha avuto notizia dell'insolvenza in forza di segnalazione ex art. 7 L.F. effettuata dal Tribunale Fallimentare all'esito della procedura prefallimentare RG 47/2021 (Cfr relativo verbale di udienza del 27/09/2021 con ordine di trasmissione degli atti al PM ex art. 7 L.F.)
- Per ciò che attiene i parametri di fallibilità, occorre preliminarmente ricordare che, seguito dell'entrata in vigore del D. lgs. 7 settembre 2007 (c.d. "Decreto Correttivo") grava sul soggetto il cui fallimento sia richiesto provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicato all'art 1, comma II (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 17-02-2012, n. 2351).

Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto dalla CICO TRASPORTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA ENUNCIABILE "CICO TRASPORTI S.R.L.S.", ed anzi si deve constatare che vi sono elementi probatori in senso contrario all'esenzione di parte resistente dal fallimento, in quanto dalla documentazione disponibile in atti (bilanci depositati dalla resistente):

- 1) risulta un attivo patrimoniale annuo di € 315.549 già nel solo anno 2019;
- 2) è ricavabile un indebitamento complessivo della società di € **576.516** nel bilancio 2020;

- Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, L.F. dal momento che risultano dagli atti altri debiti verso terzi (AGENZIE ENTRATE - RISCOSSIONE) scaduti ed esigibili per € **332.256,46** come da certificato carichi pendenti inviato dall'ente riscossore;
- Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, "*si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti*" (ex multis, Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789, Cass. n. 29913/2018, Cass. n. 15572/2019) ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento; la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancati adempimento di debiti anche di modesto importo.





- È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile;
  - 1) Dal mancato pagamento di un ingente debito da estratti di ruolo pari a euro 332.256,46;
  - 2) Dal mancato deposito del bilancio relativo all'anno 2021, unitamente alla mancata produzione di una situazione economica finanziaria aggiornata al 2022;
  - 3) dai dati di bilancio (anno 2020) che costituiscono chiaro indice di uno stato di crisi, rilevandosi in particolare:
    - a) un capitale circolante netto (attività finanziarie a breve – debiti) negativo (€ 227.494 - € 576.516), a significare che l'impresa si trova in squilibrio finanziario e non riesce a finanziare la propria attività con mezzi autonomi (c.d. "leva finanziaria"), ma con mezzi di terzi, e cioè con ulteriore indebitamento ed un margine di tesoreria negativo;
    - b) un patrimonio netto negativo per euro -347.996;

il Collegio opina che la possibilità per la resistente di realizzo di un ingente credito (di € 450.804,13) nei confronti della società GTS S.p.A. di Bari non risulta decisiva al fine di ritenere sussistente uno stato di insolvenza, trattandosi di una voce di attivo solo potenziale e attualmente sottoposta ad accertamento giurisdizionale in primo grado, sicché risulta inidonea a rendere reversibile l'attuale acclarato stato di dissesto, certificato da un carico esattoriale definitivo.

Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di fallimento.

L'individuazione del Curatore avviene nel rispetto del criterio dettato dal comma III dell'art. 28 L.F. come modificato dall'art. 5 D.L. 83/2015 (conv., con L. 132/2015).

#### P.Q.M.

- 1) **DICHIARA il fallimento** di CICO TRASPORTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA ENUNCIABILE "CICO TRASPORTI S.R.L.S." [C.F. 01710740331], con sede legale in PIACENZA, VIA C. COLOMBO 22 quale procedura principale ai sensi dell'art. 3, comma 1, Regolamento UE 848 del 2015;
- 2) **NOMINA** Giudice Delegato il dott. **Stefano Aldo Tiberti**;
- 3) **NOMINA** Curatore, **il Dott. DOMENICO MARTINIELLO**;
- 4) **ORDINA** al fallito, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- 5) **FISSA** per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del **09/11/2022, ore 10:00**, innanzi al Giudice Delegato dott. Stefano Aldo Tiberti, avvertendo il fallito/legale rappresentante della fallita che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 L.F. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
- 6) **ASSEGNA** ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra





**TRIBUNALE DI PIACENZA**  
**SEZIONE CIVILE**

fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 LF;

- 7) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
- 8) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 87 L.F., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 L.F. autorizzando sin d'ora il curatore a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
- 9) INVITA il curatore fallimentare entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, a comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita, autorizzandolo sin d'ora alla apertura della casella di posta elettronica certificata;
- 10) ORDINA ai sensi dell'art. 17 LF, che la presente sentenza sia notificata in copia integrale al debitore fallito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. e comunicata per estratto ai sensi dell'art. 136 c.p.c. al curatore, al creditore istante ed al Pubblico Ministero,
- 11) DISPONE la trasmissione per estratto all'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione, e per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.

Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio della Sezione Civile, in data 14/07/2022.

Il Giudice estensore  
*Dott. Stefano Aldo Tiberti*

Il Presidente  
*Dott. Marisella Gatti*

